INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: TFR: CONFERMATA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DAL 2027

Dal 1° gennaio 2027, il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il D.Lgs. n. 117/2026, interviene sulla disciplina della tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR), confermando il meccanismo di tutela fiscale previsto dalla cosiddetta clausola di salvaguardia.
Di seguito si riepilogano le novità e le indicazioni operative per le aziende.

TFR: CONFERMATA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DAL 2027	
COME VIENE TASSATO IL TFR	Il trattamento di fine rapporto corrisposto al lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro è soggetto a tassazione separata. Tale meccanismo consente di **assoggettare il TFR a imposizione fiscale separatamente dagli altri reddit**i percepiti nell'anno, evitando che il cumulo delle somme determini un aumento della progressività dell'imposta. A ulteriore tutela del lavoratore, la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto una clausola di salvaguardia che prevede l'applicazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006, qualora risultino più favorevoli al contribuente.
LE NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2027	Con l'entrata in vigore del nuovo TUIR, la precedente disposizione viene abrogata. Il legislatore ha tuttavia riproposto il meccanismo di salvaguardia relativo al TFR all'interno del nuovo Testo unico, garantendo la continuità della tutela fiscale. Pertanto, anche dal 2027, ai fini della determinazione dell'imposta sul TFR, continueranno a essere applicate le aliquote e gli scaglioni IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli al lavoratore.
GLI EFFETTI PER AZIENDE E LAVORATORI	La novità rappresenta principalmente un intervento di riordino normativo. Restano **invariate le modalità di maturazione, accantonamento e rivalutazione del TFR**, così come il principio della tassazione separata. La disposizione **non introduce specifici nuovi adempimenti** a carico delle aziende, mentre per i lavoratori viene mantenuto il beneficio della clausola di salvaguardia.
ADEMPIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE	Le aziende, in qualità di sostituti d'imposta, dovranno continuare ad applicare il regime fiscale più favorevole al lavoratore. In particolare, sarà opportuno: ♦ verificare l'aggiornamento delle procedure paghe per il 2027;

	♦ prestare attenzione alle cessazioni dei rapporti di lavoro a cavallo d'anno; ♦ fornire tempestivamente allo Studio le informazioni necessarie alla liquidazione del TFR. **Non sono previsti nuovi adempimenti specifici a carico delle aziende** né richieste da parte dei lavoratori per beneficiare della clausola di salvaguardia**.**

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

Via Gramsci, 2/P | 62017 Porto Recanati (MC) | Tel. e Fax +39 071 9799567
Via Pesaro, 3/5 | 62018 Potenza Picena (MC) | Tel. e Fax +39 0733 688381

P.IVA - N. Registro Imprese: 01881300436 | N. REA MC - 189415

www.studiorizziegenerosi.it | info@studiorizziegenerosi.it | P.E.C.: studiorizzigenerosi@pec.it